

# **ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE TERAMO**

VIA CAMPO BOARIO  
64100 TERAMO  
P.IVA 00060330677

## **RC PRODOTTI CAPITOLATO SPECIALE**

EFFETTO CONTRATTO : ORE 24:00 DEL 15.04.2014  
SCADENZA CONTRATTO: ORE 24:00 DEL 15.04.2016

### **LOTTO 6**

## DEFINIZIONI

Nel testo che segue si intendono per:

SOCIETA'	La Compagnia Assicuratrice
CONTRAENTE	L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale Teramo
ASSICURATO	La persona fisica o giuridica la cui responsabilità civile è coperta dal contratto
BROKER	MEDIASS S.p.A.
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
POLIZZA	Il documento che prova l'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
SINISTRO	Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione
SINISTRO IN SERIE	Una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto anche se manifestatosi in più prodotti ed in più periodi annui di assicurazione
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
COSE	Sia gli oggetti materiali che gli animali e le piante
DANNEGGIAMENTO A COSE	Alterazione fisico – chimica delle cose
PRODOTTO	Si intendono: <ul style="list-style-type: none"><li>- Le merci e/o i prodotti specificati nella descrizione dell'attività dell'Assicurato</li><li>- I relativi recipienti e/o contenitori e/o imballaggi (esclusi però sia quei contenitori e/o imballaggi e/o recipienti ceduti in uso, affitto, comodato od altro ma non venduti, sia i veicoli in genere) e le istruzioni per l'uso stampate a cura dell'Assicurato.</li></ul>
ASSEMBLATORE	Colui che si limita ad assemblare prodotti fabbricati da altri
TITOLARE DEL MARCHIO	Colui che appone il proprio marchio su prodotti fabbricati da altri
IMPORTATORE	Colui che acquista da paesi esteri beni destinati alla distribuzione. L'importatore assume la qualifica di produttore: <ul style="list-style-type: none"><li>- Se vende prodotti importati da Paesi extra Unione Europea</li><li>- Se appone il proprio marchio</li></ul>
COMUNICAZIONI	Per comunicazione alla Società o al Broker si intendono tutte le comunicazioni e/o dichiarazioni in merito al contenuto del presente contratto e, per quanto da esso non regolato, in merito a quanto stabilito dalle norme di legge effettuate per lettera raccomandata, alla quale sono parificati telex, telegrammi, fac-simile o altro mezzo documentabile. Resta inteso che avrà valore la data di invio risultante dai documenti provanti l'avvenuta comunicazione.

## **MASSIMALE**

**EURO 3.000.000,00 per ogni sinistro con il limite di:  
EURO 3.000.000,00 PER OGNI PERSONA  
EURO 3.000.000,00 PER DANNI A COSE E/O ANIMALI**

## CONDIZIONI NORMATIVE

### ART. 1.1 DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C. Tuttavia, l'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto all'indennizzo sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

### ART. 1.2 ALTRE ASSICURAZIONI

L'Assicurato è esonerato dall'obbligo di comunicare alla società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 C.C..

### ART. 1.3 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### ART. 1.4 VARIAZIONE DEL RISCHIO

L'Assicurato deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C., fermo, tuttavia, quanto previsto al 2° comma del precedente Art. 1.

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso. Si conviene, altresì, che la diminuzione del premio conseguente a casi previsti da detto articolo, sarà immediata e la Società corrisponderà la relativa quota di premio pagata e non goduta, escluse le imposte.

### ART. 1.5 OBBLIGHI DELL'ASSICURATO IN CASO DI SINISTRO

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso scritto al Broker o alla Società entro trenta giorni da quando ne ha avuto conoscenza, a parziale deroga dell'art. 1913 C.C..

L'inadempimento di tale obbligo può portare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C., unicamente nel caso in cui l'inadempimento sia dovuto al dolo dell'Assicurato.

Resta inteso che i tempi previsti decorreranno dal ricevimento della richiesta di danni.

Agli effetti dell'assicurazione di responsabilità civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l'Assicurato devono denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta del competente Ufficio del Lavoro a norma della legge infortuni.

### ART. 1.6 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti tra le Parti, la Compagnia ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 (centoventi) giorni da darsi con lettera raccomandata.

In ambedue i casi di recesso la Compagnia, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le tasse.

Non è ammesso il recesso della società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### ART. 1.7 DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha la durata di ANNI DUE con effetto dalle ore 24:00 del 15.04.2014 e scadenza alle ore 24:00 del 15.04.2016.

Il contratto è soggetto a frazionamento annuale, con scadenza al 15 aprile di ogni anno.

Alla sua scadenza il contratto si intende automaticamente disdettato, senza obbligo di comunicazione fra le parti.

Altresì l'Istituto Zooprofilattico si riserva, a proprio insindacabile giudizio, previa comunicazione da inviare alla Compagnia con preavviso di almeno 20 giorni, la facoltà di prorogare il contratto di altri 120 giorni, alle medesime condizioni tecnico economiche, al fine di poter procedere all'espletamento di una nuova gara. In tal caso la regolazione del premio avverrà, con le modalità di seguito previste, successivamente al termine del periodo di proroga.

Al Contraente competerà comunque il pagamento di eventuali regolazioni maturate prima di tale data.

#### **ART. 1.8 DETERMINAZIONE E PAGAMENTO DEL PREMIO**

Si conviene che la determinazione del premio sarà calcolata sul fatturato relativo alla produzione di medicinali, compresi seri e vaccini, dall'Istituto Zooprofilattico.

Il fatturato preso a base per la determinazione del premio di prima annualità è pari a EURO 1.000.000,00.

Il premio anticipato viene pertanto calcolato sulla base del fatturato di cui sopra, per il tasso lordo pari al ..... pro mille.

Il Contraente è tenuto a pagare alle rispettive scadenze e per tutta la durata contrattuale il premio comprensivo di accessori e relative imposte di assicurazione. La prima rata di premio verrà versata, in deroga a quanto previsto dall'art. 1901 del C.C., entro 30 gg. dalla data di decorrenza del contratto, pertanto:

- a) nel caso in cui il Contraente provveda al pagamento dei premi entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24:00 dalla data di effetto del contratto;
- b) nel caso in cui il Contraente non provveda al pagamento del premio entro tale termine, la garanzia decorrerà dalle ore 24.00 del giorno di pagamento del premio.

Per le rate successive alla prima, compreso l'eventuale periodo di proroga di 120 gg., è definito un periodo di mora di 60 giorni dalla scadenza. In assenza di pagamento allo spirare di tale termine la garanzia si riterrà sospesa e sarà ripresa alle ore 24.00 del giorno di pagamento, ferme le scadenze contrattuali previste dalla vigente copertura.

#### **ART. 1.9 REGOLAZIONE DEL PREMIO**

Il premio, convenuto in base ad elementi di rischio variabili, viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto all'articolo "Determinazione e pagamento del premio" della presente polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo annuo o della minore durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo.

Il fatturato preso in considerazione ai fini del presente articolo sarà quello relativo all'anno solare precedente la scadenza assicurativa di riferimento.

A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine del periodo assicurativo annuo, l'Assicurato deve fornire per iscritto alla Società i dati ad essa necessari ai fini della regolazione del premio.

Le differenze attive e passive risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società.

Se l'Assicurato non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti od il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo al periodo assicurativo annuo per il quale non ha avuto luogo la regolazione od il pagamento della differenza attiva e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui l'Assicurato abbia adempiuto i suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto.

Qualora, all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento verifiche e controlli per i quali l'Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessari (quali il libro paga prescritto dall'art. 20 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, il registro delle fatture o quello dei corrispettivi).

#### **ART. 1.10 FORO COMPETENTE**

Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede l'Assicurato.

#### **ART. 1.11 ONERI FISCALI**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società

#### **ART. 1.12 OBBLIGO DI FORNIRE I DATI SULL'ANDAMENTO DEL RISCHIO**

Alla fine di ogni semestre assicurativo, l'Impresa e/o Agenzia, si impegna a fornire al Contraente i dati riepilogativi afferenti l'andamento del rischio, in particolare un dettagliato riepilogo della situazione sinistri riferito al periodo trascorso, sia in via aggregata che disaggregata, con la specifica dell'esito dei sinistri stessi (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).

#### **ART. 1.13 COASSICURAZIONE E DELEGA**

Nel caso in cui la Compagnia aggiudicataria non assumesse in proprio l'intero rischio, la stessa assumerà il ruolo di Delegataria.

Se l'assicurazione è ripartita per quote tra più Società:

1. Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal Contratto stesso, esclusa ogni responsabilità solidale.
2. Tutte le comunicazioni inerenti al contratto devono trasmettersi dall'una all'altra parte unicamente per il tramite della Compagnia Coassicuratrice Delegataria.
3. Ogni comunicazione s'intende data o ricevuta dalla Delegataria nel nome e per conto di tutte le Coassicuratrici.

A deroga di quanto sopra previsto, la disdetta o il recesso di una delle Compagnie partecipanti al rischio saranno valide soltanto se comunicate all'Assicurato.

#### **ART. 1.14 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO**

Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Resta inteso che in tutti i casi dubbi, l'interpretazione del contratto sarà quella più favorevole al Contraente/Assicurato, nel rispetto dello spirito in base al quale lo stesso acquisisce il diritto di essere tenuto indenne di quanto sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni involontariamente cagionati in relazione alle attività dichiarate nella presente polizza.

#### **ART. 1.15 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE**

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

La firma apposta dalla Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione.

#### **ART. 1.16 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La Società si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010.

Inoltre, in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. è prevista la clausola risolutiva espressa e conseguentemente l'Ente Contraente, avuta notizia dell'inadempimento della Società agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 Legge 136 del 13.08.2010, procederà all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

#### **ART. 1.17 TRATTAMENTO DEI DATI**

Ai sensi della Legge 196/03, le parti consentono il trattamento dei dati personali inerenti alla presente polizza, per le finalità strettamente connesse agli adempimenti degli obblighi contrattuali.

#### **ART. 1.18 RINUNCIA ALLA RIVALSA**

La Società rinuncia al diritto di rivalsa e surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente, nonché nei confronti del Segretario Comunale e delle persone che ricoprono una carica.

#### **ART. 1.19 CLAUSOLA BROKER**

L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dichiara di essere assistito dalla Società MEDIASS S.p.A. Piazza Ettore Troilo, 12 - 65127 Pescara, Broker incaricato ai sensi del D. Lgs. n. 209, iscritto al R.U.I. con n° B000190757.

La presente clausola avrà efficacia per tutta la durata dell'incarico di brokeraggio e, in mancanza di attribuzione del servizio a nuovo broker, sino alla scadenza contrattuale.

Si conviene che tutti i rapporti inerenti il presente contratto saranno svolti, tramite la Società MEDIASS S.p.A. e in particolare:

- a) La Compagnia/Società darà preventiva comunicazione alla MEDIASS S.p.A. affinché, questi possa, ove lo ritenga, essere presente nel caso in cui intenda procedere ad ispezioni o accertamenti inerenti il rapporto assicurativo presso il Contraente.
- b) La MEDIASS S.p.A. si assume l'onere di tutti gli adempimenti ad essa spettanti e relativi al presente contratto sino alla sua naturale scadenza, incluse riforme e/o sostituzioni, senza che possa essere a tal fine sostituita;
- c) Ad eccezione delle comunicazioni riguardanti la durata e la cessazione del rapporto assicurativo che debbono necessariamente essere fatte dal Contraente, anche se le stesse possono essere trasmesse per il tramite della MEDIASS S.p.A., le comunicazioni fatte alla Compagnia/Società dalla MEDIASS S.p.A., in nome e per conto del Contraente, si intenderanno come fatte dal Contraente stesso. In caso di contrasto tra le comunicazioni fatte dalla MEDIASS S.p.A. e quelle fatte direttamente dal Contraente alla Compagnia/Società, prevarranno queste ultime. Le comunicazioni comportanti la decorrenza di un termine ovvero un aggravamento del rischio fatte alla Compagnia/Società avranno efficacia al momento della ricezione della comunicazione alla Compagnia/Società stessa.
- d) La Compagnia/Società, entro e non oltre 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva o, se del caso, dalla stipula del contratto o, comunque, dalla richiesta di emissione del presente contratto o di eventuali appendici di variazione concordate, provvederà all'emissione dei conseguenti documenti contrattuali e li farà avere alla MEDIASS S.p.A. il quale curerà che il Contraente provveda al perfezionamento degli stessi nonché al pagamento dei relativi premi.
- e) La polizza e le appendici emesse dalla Compagnia/Società ed inviate alla MEDIASS S.p.A., dovranno essere restituite alla stessa dopo il perfezionamento e/o l'incasso; le copie di spettanza del Contraente verranno da questi trattenute all'atto del perfezionamento. Le polizze, le appendici e le quietanze emesse dalla Compagnia/Società, in caso di mancato perfezionamento o incasso, dovranno essere restituite alla stessa.
- f) Il Contraente effettuerà il pagamento dei premi o delle rate di premio alla MEDIASS S.p.A. e il pagamento stesso sarà considerato, ai fini di quanto disposto dall'art. 1901 c.c., come effettuato alla Compagnia/Società. La MEDIASS S.p.A. si dichiara debitore in proprio verso la Compagnia/Società degli importi a tal titolo incassati dal Contraente e si impegna a corrispondere gli stessi alla Compagnia/Società entro 10 giorni dalla data legalmente e/o contrattualmente prevista per il pagamento dei premi stessi.

- g) Nel caso in cui le parti contrattuali concordino una variazione di polizza la MEDIASS S.p.A. comunicherà tramite mezzi concordemente ritenuti idonei ed aventi data oggettivamente certa la decorrenza di garanzia che non potrà essere anteriore alla comunicazione stessa e alla data di effetto prevista nell'appendice contrattuale. Tale data sarà quella di inizio garanzia anche se non saranno ancora stati emessi e/o perfezionati i documenti contrattuali e anche se, in deroga all'art. 1901 primo comma c.c., nessun premio o deposito sarà stato corrisposto dal Contraente. In ogni caso, la MEDIASS S.p.A., fermo l'obbligo del Contraente al pagamento dei premi, si dichiara debitore in proprio, eventualmente in solido con il Contraente, verso la Compagnia/Società degli importi afferenti eventuali comunicazioni di incasso effettuate alla Compagnia/Società anche se da lui materialmente non incassati, nel limite di una somma pari a tanti trecentosessantesimi del premio annuo concordato quanti sono i giorni intercorsi tra la data di inizio della garanzia e quella di comunicazione di annullamento della medesima. Sono comunque dovute le imposte eventualmente già anticipate. In caso di assenza di comunicazioni di incasso dei premi da parte della MEDIASS S.p.A., e del successivo pagamento degli stessi nei termini previsti dal presente contratto, la garanzia si intenderà operante a tutti gli effetti di polizza.
- h) Nel caso di contratti ripartiti fra più Compagnie la MEDIASS S.p.A. gestirà, nello stesso modo sopra precisato, i rapporti con le Compagnie coassicuratrici.
- i) La MEDIASS S.p.A. provvederà ad inviare alla Compagnia/Società di Assicurazione regolare denuncia dei sinistri; la Compagnia/Società comunicherà alla MEDIASS S.p.A. il proprio numero di repertorio nonché, ove necessario, il nome e l'indirizzo del perito incaricato e comunicherà l'esito dei sinistri (senza seguito, importo riservato, importo liquidato).



## DESCRIZIONE DEL RISCHIO

L'assicurazione è prestata per la responsabilità civile derivante all'Assicurato dalla fabbricazione di medicinali, compresi sieri e vaccini, ad uso zootecnico.

## CONDIZIONI DI GARANZIA

### ART. 2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La Società risponde delle somme che l'Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dalle cose assicurate, da difetto dei prodotti per i quali l'Assicurato riveste la qualifica di produttore, dopo la loro consegna.

L'assicurazione prevede, entro il limite del 10% del massimale di polizza, i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, parziali o totali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a danno indennizzabile ai sensi del precedente comma.

È altresì compresa la responsabilità civile che deriva all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti di altri prodotti provochino ad altro componente o al prodotto finito.

A puro titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "difetto dei Prodotti":

- Gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti;
- Gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da terzi su incarico dell'Assicurato;
- I vizi e/o le difformità dei materiali e/o delle sostanze utilizzate;
- L'impiego e/o l'utilizzo di materiali e/o sostanze non idonee;
- I difetti e/o gli errori di installazione, collaudo, prova, dimostrazione, anche se eseguiti da Terzi incaricati dall'Assicurato purchè il danno si verifichi dopo la messa in circolazione;
- Gli errori delle istruzioni scritte per l'uso.

### ART. 2.2 ESTENSIONE TERRITORIALE

L'assicurazione vale per i prodotti consegnati nei territori di qualsiasi Paese (esclusi USA e CANADA) e per danni ovunque avvenuti.

Per i danni avvenuti in USA e CANADA la garanzia è prestata con l'applicazione della franchigia di € 10.000,00 per sinistro.

### ART. 2.3 PERSONE CONSIDERATE TERZI

Sono considerati terzi ai fini della copertura assicurativa tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'Assicurato o dai suoi legali rappresentanti.

### ART. 2.4 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIA

La garanzia vale per i danni avvenuti durante il periodo di efficacia dell'assicurazione, indipendentemente dalla data di fabbricazione e di consegna dei prodotti, purchè denunciati entro cinque anni dalla cessazione del contratto.

In caso di sinistro in serie, la garanzia si estende ai sinistri della stessa serie avvenuti o denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto, fermi i limiti di risarcimento previsti in polizza.

## **ART. 2.5 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE**

L'assicurazione non comprende:

- a) Le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
- b) Le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato dei prodotti;
- c) I danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
- d) Le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; la Società non deve comunque ostacolare quanto l'Assicurato deve fare per limitare il danno e, comunque, deve pronunciarsi non oltre trenta giorni dalla richiesta di autorizzazione di spesa da parte dell'Assicurato;
- e) I danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione o fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- f) I danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell'atmosfera; inquinamento, infiltrazioni, contaminazioni di acque, terreni o colture, interruzione impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.

## **ART. 2.6 GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO – SPESE LEGALI**

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta al danneggiato, superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

## **ART. 2.7 FRANCHIGIA E SCOPERTO**

Di comune accordo tra le Parti contraenti si da atto che la garanzia è prestata con uno scoperto a carico dell'Assicurato del 10% per ogni sinistro con il minimo assoluto di € 500,00 ed il massimo di € 25.000,00 fermo restando che la Società non risponde oltre il limite previsto per danni a cose per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo.

La presente polizza è stata emessa in ... esemplari ad un solo effetto il giorno ..... a .....

Formano parte integrante della polizza n. .... fogli dattiloscritti.

LA COMPAGNIA

IL CONTRAENTE

.....

.....

Il pagamento dell'importo, dovuto alla firma della presente polizza di Euro .....  
(.....) è stato effettuato a mani del sottoscritto oggi ..... alle  
ore ..... in .....

IL BROKER / ESATTORE .....